

CONTO CORRENTE GIOVANI CHIRURGHI

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: **BANCA DEL SUD S.p.A.**

Sede legale e amministrativa: **VIA CALABRITTO, 20 80121 NAPOLI**

Indirizzo telematico: **info@bancadelsud.com**

Codice ABI: **03353**

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: **5663**

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: **05479261215 C.C.I.A.A. di Napoli**

Numero di Repertorio Economico Amministrativo: **769906**

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi**

Capitale sociale: **€ 18.122.000**

Caratteristiche e rischi tipici

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelievi, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell'estratto conto.

Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi.

Il Conto Corrente Giovani Chirurghi è un conto pensato per i Giovani Chirurghi appartenenti all'Associazione Campana Giovani Chirurghi, trasparente e vantaggioso. Grazie ad un canone onnicomprensivo, il cliente può utilizzare il conto quanto vuole e come vuole.

Il canone trimestrale infatti, comprende:

- 1) 25 operazioni di conto corrente al trimestre**
- 2) Carta PagoBancomat;**
- 3) Carta Si Classic* (gratuita primo anno)**
- 4) Home Banking;**
- 5) Dossier titoli;**
- 6) Libretti assegni;**
- 7) Domiciliazioni utenze;**

Principali rischi tipici (generici e specifici)

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed

Foglio Informativo

CONTO CORRENTE GIOVANI CHIRURGHI

- altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta;
 - accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
 - traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con conseguente iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d'Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente;
 - variabilità del tasso di cambio, qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
 - rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di 103.291,38 euro per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato.

Condizioni economiche**TASSI**

Tasso creditore (giacenza <=2.500,00 Euro):	1,50%
Tasso creditore (giacenza > 2.500,00 Euro e <=5.000,00 Euro):	2,50%
Tasso creditore (giacenza >5.000,00 Euro):	3,00%
Tasso debitore per scoperto occasionale e di mora:	11,125%
Tasso debitore fido ordinario per scoperto di conto *	9,00 %
Commissione di massimo scoperto trimestrale (calcolata sull'importo massimo di scoperto verificatosi nel periodo)	
▪ entro i limiti di fido	0,125 %
▪ oltre i limiti di fido	0,125 %
Criteri di capitalizzazione (31/3, 30/6, 30/9, 31/12). Computo effettuato considerando l'anno civile	Trimestrale

COMMISSIONI E SPESE

Canone trimestrale con addebito trimestrale:	6 €
Costo unitario per operazione (oltre 25 operazioni al trimestre)	0,50 €
Carnet assegni	Gratuiti
Spese di liquidazione	Esenti
Spese inoltrò comunicazioni trasparenza	1,50€
Periodicità estratto conto	Prevista da Contratto

Foglio Informativo

CONTO CORRENTE GIOVANI CHIRURGHI

Spese per estinzione rapporto
Imposta di Bollo

Esente
Verrà recuperata in conformità
alle vigenti disposizioni di legge

VALUTE*Versamenti*

- contante
- assegni dipendenza
- assegni della banca
- assegni altre banche
- assegni circolari a carico di altre banche
- assegni circolari emessi dalla nostra Banca e tratti su Banca Popolare Puglia e Basilicata

<i>Valute</i>	<i>Disponibilità</i>
<i>Data operazione</i>	<i>Data op.</i>
<i>Data operazione</i>	<i>1 g. lav.</i>
<i>1 g. lavorativo</i>	<i>1 g. lav.</i>
<i>3 gg. Lavorativi</i>	<i>6 gg. lav. i</i>
<i>3 gg. lavorativi</i>	<i>6 gg. lav i</i>
<i>Data operazione</i>	<i>Data op.</i>

Prelevamenti

- Mediante assegni bancari
- Mediante bancomat

Giorno di emissione
Data Operazione

CARTE*Carta PagoBancomat**Gratuita**Prelievi bancomat presso sportelli BDS**Gratuiti**Prelievi bancomat presso altri istituti**1,00 €***Altri Servizi***Domiciliazione emolumenti**Gratuita**Bonifici per cassa**6,00 €**Bonifici per c/c a banche**3,00 €**Giroconti**3,00 €**BIR**6,00 €***HOME BANKING***Canone semestrale**Gratuito, compreso nel canone**Costo per singolo bonifico su altra banca**1,00 €**Giroconto**Gratuito***DEPOSITO TITOLI***commissione semestrale deposito titoli*

- *custodia e amministrazione:*
- *Titoli di Stato*
- *Altri titoli*

Gratuita
Gratuita
Gratuita

COMMISSIONI NEGOZIAZIONE TITOLI

- *R/O Titoli di Stato Italiani*
- *R/O Titoli di Stato Esteri*
- *R/O Titoli Obbligazionari e Azionari Italiani*
- *R/O Titoli Obbligazionari e Azionari Esteri*
- *R/O Titoli Obbligazionari Conv. Italia*
- *R/O Titoli Obbligazionari Conv. Esteri*

0,35%
0,50%
0,35%
0,50%
0,35%
0,50%

CONTO CORRENTE GIOVANI CHIRURGHI

Principali clausole contrattuali

Art. 1 - Diligenza e responsabilità della banca nei rapporti con il cliente.

1.1. Nei rapporti con il cliente la banca è tenuta ad osservare la diligenza richiesta dalla sua qualificazione professionale e dalla natura dell'attività svolta conformemente a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civile¹.

Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami.

2.1. La banca osserva nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e regolamentari relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali².

2.2. In particolare, per ogni eventuale contestazione relativa ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può rivolgersi all'ufficio reclami della banca stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario con sede in Roma, con le modalità indicate nell'apposito regolamento messo a disposizione della clientela³.

Art. 3 - Identificazione del cliente.

3.1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti e - ove richiesto - in occasione dello svolgimento delle relative operazioni bancarie, il cliente è tenuto a fornire alla banca i propri dati ed i relativi documenti validi ai fini identificativi, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio⁴, che prevede l'acquisizione degli stessi anche per le persone eventualmente delegate ad operare in nome e/o per conto del cliente stesso.

3.2. Al fine di tutelare il proprio cliente, la banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali, portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).

Art. 4 - Deposito della firma e poteri di rappresentanza.

4.1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la banca, relativi al presente contratto, sono depositate presso lo sportello in cui il rapporto è intrattenuto.

4.2. Il cliente e gli altri soggetti autorizzati ad operare, sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo tra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. la firma elettronica).

4.3. Il cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

4.4. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e producono effetto 30 giorni lavorativi dopo quello in cui la relativa comunicazione sia pervenuta alla banca. Ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.

4.5. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 4.6. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civile⁵, anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti i cointestatari. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari.

4.7. Quando il rapporto è intestato a più persone, la procura generale o speciale conferita da uno dei cointestatari non è efficace nei confronti della banca senza il consenso scritto degli altri cointestatari.

Foglio Informativo

CONTO CORRENTE GIOVANI CHIRURGHI

4.8. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, ove il rapporto sia intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative ad uno solo dei cointestatari.

Art. 5 - Invio della corrispondenza alla banca.

5.1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente diretta alla banca debbono essere inviati alla dipendenza presso la quale sono intrattenuti i rapporti.

5.2. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Art. 6 - Invio della corrispondenza al cliente.

6.1. L'invio al cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca sono validamente effettuati all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.

6.2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni di cui al comma precedente possono essere effettuate dalla banca ad uno solo dei cointestatari, all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Art. 7. Convenzione di assegno.

7.1. Le disposizioni con assegni sul conto presso la banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla banca, contro rimborso del costo. Il cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 124 della "legge assegno" e successive modificazioni⁶.

7.2. Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione scritta alla banca della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della banca nel pagamento degli assegni, secondo i principi di diligenza cui la stessa è tenuta, in conformità all'art. 1 del presente contratto. La banca provvede ad informare il cliente, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.), delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall'illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.).

7.3. In caso di revoca della convenzione d'assegno e, comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla banca.

7.4. In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat o di disposizioni di pagamento a mezzo PagoBancomat in conformità alle norme che regolano detti servizi, la banca - qualora per effetto di tali operazioni le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo e/o della disposizione di pagamento ed ancorché del prelievo e/o della disposizione di pagamento la banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto degli assegni.

7.5. In caso di pluralità di conti, la banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso cliente, salvo che quest'ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto, sul quale esistono le relative disponibilità, diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.

7.6. Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto corrente assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della "legge assegni"⁷ ed all'art. 8 della "legge cambiaria"⁸.

Art. 8 - Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (Ri-Ba e RID).

8.1. Salvo espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza,

Foglio Informativo

CONTO CORRENTE GIOVANI CHIRURGHI

resta convenuto che tutti i rapporti di debito e di credito fra la banca ed il cliente titolare del conto - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del cliente stesso - saranno regolati con annotazioni sul conto corrente .

8.2. L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nel presente contratto. La banca potrà prorogare i detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - verificatesi presso la banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la banca darà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.).

8.3. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, come stabilito dal precedente comma.

8.4. Qualora tuttavia la banca consentisse al cliente di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 c.c.⁹, nonché la facoltà di effettuare l'addebito in conto.

8.5. Decorsi i termini di cui al comma 8.2, resta comunque inteso che la banca trattaria - nel caso di assegni bancari - o la banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

8.6. Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni bancari e circolari ed equipollenti, di qualsiasi tipo, versati dalla clientela, il cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

8.7. Nel caso di disposizioni RiBa e RID inoltrate per l'incasso dal cliente, valgono le norme di cui ai precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del cliente - nell'ipotesi prevista dal comma 8.5 - spetta alla banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l'incasso.

Art. 9 - Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti assimilati.

9.1. L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nell'articolo precedente (es. vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

9.2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

9.3. Qualora, tuttavia, la banca consentisse al cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.

9.4. La banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 c.c.¹⁰, nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Art. 10 - Diritto di garanzia.

10.1. La banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli e valori di pertinenza del cliente, comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da qualsiasi obbligazione diretta o indiretta assunta nei confronti della banca, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla banca e comunque non superiori al

Foglio Informativo

CONTO CORRENTE GIOVANI CHIRURGH

credito garantito.

10.2. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratorie, a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore della banca, stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, come individuato dal comma precedente, vantato dalla banca medesima verso la stessa persona.

Art. 11 - Compensazione di conti e rapporti e pagamento di assegni.

11.1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, italiane o estere, della banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

11.2. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ.¹¹, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la quale non potrà in alcun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.

11.3. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato, la banca ha facoltà di avvalersi dei diritti di cui al comma precedente e del diritto di cui all'art. 9, anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori, ovvero al debitore e ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno dei cointestatori.

11.4. La facoltà di compensazione, prevista nel comma 2°, è esclusa nei rapporti in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore, ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2° del c.c.¹², salvo diverso specifico accordo con il cliente stesso, a seguito di trattativa individuale ai sensi dell'art. 1469-ter, comma 4° c.c.¹³.

11.5. Qualora la banca si avvalga della compensazione di legge, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.

11.6. Qualora la banca operi la compensazione per crediti non liquidi e non esigibili, ai sensi dei commi precedenti, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del cliente della comunicazione dell'avvenuta compensazione.

11.7. Nei casi previsti dai commi precedenti, il cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

11.8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Art. 12 - Apertura di credito e recesso.

12.1. La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito eventualmente concessa, ancorché a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno.

12.2. Qualora il cliente rivesta la qualifica di consumatore, ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2° cod. civ.¹⁴, la banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato, al ricorrere di una giusta causa, ovvero con un preavviso di 3 giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di 3 giorni.

12.3. Analoga facoltà di recesso ha il cliente, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

12.4. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

12.5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

12.6. In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della banca, il cliente è tenuto a costituire senza

Foglio Informativo

CONTO CORRENTE GIOVANI CHIRURGHICI

dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.

12.7. Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili - prevista dall'art. 11 comma 2° - si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente.

12.8. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 5, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla banca al cliente.

Art. 13 - Modalità di contabilizzazione degli interessi e di chiusura del conto.

13.1. Gli interessi sono riconosciuti al cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel presente contratto, nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche che regolano il rapporto .

13.2. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso creditore che debitore, vengono regolati con la stessa periodicità, pattuita ed indicata nel presente contratto, portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione gli interessi, le commissioni e le spese non ancora addebitate ed applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute e gli oneri fiscali. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi secondo le medesime modalità. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

13.3. Il saldo risultante a seguito della chiusura del conto produce interessi nella misura pattuita ed indicata nel presente contratto. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

13.4. Gli assegni pagati dalla banca vengono addebitati sul conto del cliente con la valuta stabilita nel contratto; nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di pagamento, ai sensi dell'art. 31 della "Legge Assegno"¹⁵.

13.5. Salvo diverso accordo, escludendo i casi di apertura di credito o di altra sovvenzione regolata in conto corrente, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

Art.14 - Recesso dal contratto di conto corrente e dalla convenzione di assegno.

14.1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 12 per l'ipotesi di apertura di credito in conto corrente o sovvenzione, il cliente e la banca hanno diritto di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegni, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 1 giorno. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente.

14.2. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata.

Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15/12/1990 n. 386 e successive modificazioni ed integrazioni¹⁶

14.3. Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.

14.4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.

14.5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto.

14.6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla banca nei confronti dello stesso, lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di

Foglio Informativo

CONTO CORRENTE GIOVANI CHIRURGHI

compiere operazioni separatamente.

Art. 15 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dal cliente ed imputazione dei pagamenti.

15.1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la banca, e in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale ed indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal cliente stesso.

15.2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la banca, il cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, primo comma c.c.¹⁷ - nel momento del pagamento, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la banca può imputare, a sua scelta - in deroga all'art. 1193, secondo comma c.c.¹⁸ - i pagamenti effettuati dal cliente o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal cliente medesimo, dandone comunicazione a quest'ultimo.

Art. 16 - Invio ed approvazione degli estratti conto.

16.1. L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura periodica prevista contrattualmente, sarà effettuato dalla banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ.¹⁹.

16.2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

16.3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento, con pari valuta, degli importi erroneamente addebitati od omessi, entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; siffatta rettifica od accredito sono effettuati senza spese per il cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

16.4. Salvo quanto disposto nei precedenti commi 2° e 3°, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla banca per conto del cliente, dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l'avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorsi 10 giorni, l'operato della banca si intenderà approvato²⁰.

Art. 17 - Partite minime.

17.1. Qualora il conto non abbia movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore ad € 258,23, la banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto.

17.2. Ai fini del comma precedente, non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di disposizioni di legge o amministrative.

Art. 18 - Utilizzo in divisa del conto corrente. Pagamento dei debiti in valuta estera.

18.1. Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in divisa estera, il cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate, ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro - o nella divisa pattuita - al cambio corrente pubblicizzato dalla banca alla data dell'esecuzione dell'operazione secondo le vigenti disposizioni in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in divisa estera impartite dal cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.

18.2. Il cliente è tenuto a non apporre la clausola "effettivo", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1279 cod.

Foglio Informativo

CONTO CORRENTE GIOVANI CHIRURGH

civile²¹, sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del cliente ogni conseguenza connessa.

Art. 19 - Assegni, effetti e bonifici sull'estero.

19.1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della banca, nel caso che alla banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.

19.2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

19.3. Tenuto conto che, per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, resta inteso che qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del cliente, rimarrà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della banca addebitare, in ogni momento, gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del cliente; a tal fine la banca è tenuta a fornire al cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.

Art. 20 - Cointestazione del conto.

20.1. Quando il conto è intestato a più persone, salvo diversa pattuizione, le operazioni relative al conto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, anche in deroga all'art. 1854 del cod. civile²² con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali conti, la facoltà di disporre separatamente può essere revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatari.

20.2. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi motivo, anche dipendente da atto o fatto di uno solo dei cointestatari.

20.3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del conto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato.

20.4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata presentata o recapitata opposizione in forma scritta, restando comunque esclusa l'idoneità, a tal fine, della comunicazione inviata a mezzo telefax.

20.5. In deroga all'art. 190 codice civile²³, la banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale anziché sussidiaria e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.

Art. 21 - Cessazione della convenzione d'assegno.

21.1. Il pagamento degli assegni emessi dal cliente, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue: a) in caso di recesso, da parte del cliente o della banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a

Foglio Informativo

CONTO CORRENTE GIOVANI CHIRURGH

quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del precedente art 14; b) in caso di recesso, da parte della banca, dall'apertura del credito, il cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione; c) la banca, quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.

21.2. Nel caso, invece, in cui la banca comunichi il recesso dall'apertura di credito ai sensi del precedente art.12, la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente, il quale è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il corrispondente termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa.

21.3. Analogo obbligo fa carico al cliente in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili.

21.4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Art. 22 - Modifica delle condizioni normative ed economiche.

22.1. La banca si riserva la facoltà di variare le pattuizioni contrattuali al ricorrere di giustificato motivo, dandone comunicazione al Cliente mediante lettera semplice, con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata, ferma la facoltà del Cliente di recedere senza spese dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

22.2. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente fermo restando che, in caso di variazioni sfavorevoli per il Cliente, le modifiche gli saranno rese note mediante apposita, comunicazione scritta contenente la "Proposta di modifica unilaterale del contratto". Entro 60 giorni dalla suddetta comunicazione il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Art. 23 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal cliente.

23.1. La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel presente contratto. Tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente.

23.2. In assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e, comunque, tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi.

23.3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre ad esercitare le facoltà ad essa attribuite dall'art. 1856 cod. civ.²⁵, è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 c.c.²⁶, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente, anche non bancario.

23.4. Il cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ.²⁷, l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. L'ordine di pagamento e le altre disposizioni impartite tramite Bancomat, PagoBancomat o altri strumenti di pagamento per via telematica (ad esempio, mediante utilizzo di servizi di Home Banking, Phone Banking, reti informatiche, Internet, ecc.) è irrevocabile in quanto contestualmente eseguito. In tali casi la banca si riserva - nei confronti del cliente - la facoltà di non dare corso alle predette disposizioni, in presenza di assegni pervenuti ad essa per il pagamento e/o di altre disposizioni Bancomat/PagoBancomat da eseguire, qualora le disponibilità si presentino insufficienti ovvero quando, indipendentemente dalle predette operazioni, il conto non presenti la necessaria capienza, ancorché vi sia presenza di somme disponibili su altri conti di pertinenza dello stesso cliente. L'eventuale esecuzione delle

Foglio Informativo

CONTO CORRENTE GIOVANI CHIRURGHI

disposizioni di pagamento e/o di prelievo da parte della banca nel caso in cui il conto non presenti la necessaria capienza, non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro.

Art. 24 - Reclami del cliente.

24.1. Salvo quanto disposto dall'art. 16, secondo e terzo comma, in ordine all'approvazione degli estratti conto, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla banca per conto del cliente dovranno essere fatti da quest'ultimo, per lettera o telegramma, appena in possesso della comunicazione di esecuzione, a seconda che la comunicazione gli sia stata data per lettera o telegramma.

Art. 25 - Spese ed oneri fiscali.

25.1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la banca dovesse sostenere in relazione al presente contratto ed ai successivi rapporti posti in essere con il cliente, sono a carico del cliente stesso.

Art. 26 – Tempi necessari per l'estinzione del conto corrente

26.1. Il tempo massimo necessario per la chiusura (estinzione) del conto corrente è pari a 5 giorni lavorativi successivi alla data di richiesta. Qualora sul conto corrente siano regolate carte di debito o di credito, prima di procedere alla chiusura del conto corrente, si dovrà attendere fino al giorno 15 del mese successivo per verificare l'esistenza e l'ammontare addebiti in arrivo.

Art. 27 – Organi e Procedure di composizione stragiudiziale delle controversie.

26.1. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Correntista può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca medesima, e, qualora non sia stata fornita risposta nel termine di 60 giorni, ovvero la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Correntista, o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, può fare ricorso all'Ombudsman Bancario, sempre che l'oggetto della controversia non sia superiore a 10.000 Euro e la stessa non sia già stata portata all'esame dell'Autorità giudiziaria o di un Collegio Arbitrale.

Art. 28 – Foro competente.

28.1. Per ogni controversia relativa all'applicazione e interpretazione del contratto, o comunque connessa e dipendente, sarà esclusivamente competente il Foro di Napoli.

Foglio Informativo

CONTO CORRENTE GIOVANI CHIRURGHI

1 Art. 1176 cod. civ. - Diligenza nell'adempimento - : " Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata."

2 D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie), e succ. modificazioni e integrazioni, e relative disposizioni di attuazione.

3 Al fine di non appesantire ulteriormente il testo contrattuale non abbiamo ritenuto di inserire, come allegato, il regolamento relativo all'Ombudsman bancario, che è disponibile in Filiale.

4 Ci si riferisce, in particolare, alla legge 5/7/1991 n.197 e succ. modd., recante "Disposizioni al fine di prevenire l'utilizzo del sistema bancario a scopi di riciclaggio".

5. Art. 1726 cod. civ. - Revoca del mandato collettivo - : "Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'inte-resse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa".

6. Art. 124 "Legge assegno" (R.D. 21/12/1933 n. 1736 come modificato dall'art. 37 d. lgs. 30/12/1999 n. 507): "All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni. Il richiedente che dichiara il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni".

7. Art. 11 "legge assegno" (R.D. 21/12/1933 n.1736): "Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E' valida, tuttavia, la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale".

8. Art. 8 "legge cambiaria" (R.D. 14/12/1933 N.1669): "Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E' valida, tuttavia, la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale".

9. Art. 1829 c.c. - Crediti verso terzi. - : " Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola "salvo incasso". In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la remessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore".

10. Cfr. nota precedente.

11 Art. 1186. - Decadenza dal termine - : "Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore [1184], il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date, o non ha dato le garanzie che aveva promesse."

12 L'art. 1469-bis disciplina le clausole vessatorie nei contratti tra professionista (banca) e consumatore, riportando una serie di ben 20 clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria. Per la sua ampiezza ed articolazione non si è ritenuto di riprodurre per intero il predetto articolo, per evidenti ragioni di snellimento dello schema.

13 L'art. 1469-ter comma 4, cod. civ., stabilisce che "non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale".

14 Ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2° c.c. "è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

15 Articolo 31 "Legge Assegno" - Pagamento a vista - : "L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione".

16 L'art. 9 della Legge 15 dicembre 1990 Numero 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) come modificato dall'art.34, d.lgs. 30/12/1999 n. 507 recita: "1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'art. 10-bis. 2. L'iscrizione è effettuata: a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione per il pagamento del titolo; b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall'art. 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'art. 9-bis, comma

3. 3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio. 4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca ed ufficio postale, di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista". La C.A.I. (Centrale d'Allarme Interbancaria) che rappresenta l'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali, in cui confluiscono gli assegni revocati dalle banche, è in vigore dal 4/6/2002.

17 Art.1193, comma 1°, c.c. - Imputazione del pagamento - : "Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare".

18 Art. 1193, comma 2°, c.c. : "In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti."

19 Articolo 1713.- Obbligo di rendiconto - : "Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave".

Foglio Informativo

CONTO CORRENTE GIOVANI CHIRURGH

20 La previsione dell'approvazione tacita dell'operato della banca si fonda sull'art. 1712 cod. civile, il quale recita: "Articolo 1712 - Comunicazione dell'eseguito mandato - Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato. Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato."

21 Articolo 1279 c.c. - Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale - : "La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola " effettivo " o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta".

22 Articolo 1854 - Conto corrente intestato a più persone - : "Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto."

23 Articolo 190 c.c. -. Responsabilità sussidiaria dei beni personali - : "I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti."

25 Articolo 1856- Esecuzione d'incarichi - : "La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente."

26 Articolo 1717 - Sostituto del mandatario - : "Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario."

27 Art.1373. - Recesso unilaterale.-: "Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita".

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Saldo contabile	<i>Saldo risultante dalla somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione</i>
Saldo disponibile	<i>Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata</i>
Commissioni per l'invio estratto conto (ogni invio)	<i>Sono le commissioni per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita.</i>
Spese di liquidazione periodica	<i>Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze - conteggio periodico (trimestrale) degli interessi creditori; n.b. non cumulano con quelle per il conteggio periodico degli interessi debitori.</i>
Canone trimestrale	<i>Sono le spese trimestrali per la gestione del rapporto.</i>
Numero operazioni comprese nel canone/forfait	<i>Indica il numero di operazioni comprese nel canone fisso/forfait.</i>
Spesa singola operazione non compresa nel canone fisso	<i>Spese per ogni scrittura eccedente il forfait o non compresa nel canone</i>

Foglio Informativo

CONTO CORRENTE GIOVANI CHIRURGHI

Spese di estinzione c/c	Sono le spese addebitate all'effettiva risoluzione del rapporto di c/c
Spese di documentazione	Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie
Tasso creditore	Tasso nominale annuo con la capitalizzazione trimestrale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.
Valute sui versamenti	Indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi (evidenziare se giorni fissi o lavorativi per le banche)
Valute sui prelevamenti	Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi
Disponibilità su versamenti di assegni e delle somme accreditate	Termini di disponibilità (non stornabilità) - salvo casi di forza maggiore- espressi in giorni successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento n.b. evidenziare se giorni fissi o lavorativi per le banche